

ASSICURAZIONE RC AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA

Contraente:



ASMIU SRL
Via dei Limoni, 23
54100 Massa

P. iva: 00660130451

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- Effetto dalle ore 24 del: 30/06/2023
- Scadenza alle 24 del: 30/06/2025
- Prima scadenza alle ore 24 del: 30/06/2024
- Frazionamento: annuale
- Compagnia
- N° Polizza
- CIG 9846707FA8

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	4
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
02.01.	Dichiarazioni inesatte o reticenti.....	5
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	5
02.03.	Modifiche dell'Assicurazione.....	6
02.04.	Forma delle comunicazioni	6
02.05.	Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione.....	6
02.06.	Contratto amministrato in forma di libro matricola	6
02.07.	Risoluzione per Furto o rapina.....	7
02.08.	Oneri fiscali	7
02.09.	Foro competente.....	7
02.10.	Obblighi della società sulla tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
02.11.	Riferimento alle Norme di Legge	7
02.12.	Interpretazione del contratto	7
02.13.	Trattamento dei dati	7
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA	9
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	9
04.01.	Massimali RCA assicurati e Forma tariffaria.	11
04.02.	Contemporanea esclusione ed inclusione di Autovetture e/o Ciclomotori.	11
04.03.	Classe di rischio e attestati di rischio	11
04.04.	Danni ai Trasportati.	11
04.05.	Rinuncia alla rivalsa.....	11
04.06.	Attestazione dello stato di rischio.	12
04.07.	Precisazioni	12
04.08.	Estensione territoriale	13
04.09.	Tariffa applicata nel corso di durata del contratto	13
04.10.	Sostituzione dei veicoli	13
04.11.	Sospensione delle applicazioni	13
05.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ACCESSORI.....	13
05.01.	Veicoli assicurati, Operatività della garanzia.....	13
05.02.	Oggetto dell'assicurazione.....	13
05.03.	Valore assicurato, adeguamento del premio	15
06.	Garanzie sempre operanti	15
06.01.	Operatività delle garanzie.....	15
06.02.	Rottura Cristalli.....	15
06.03.	Imbrattamento della tappezzeria	15
06.04.	Colpa grave dell'assicurato.....	15
06.05.	Dolo e colpa grave	15
06.06.	Rinuncia alla surroga	15
06.07.	Carico e scarico	16
06.08.	Ricorso Terzi da Incendio.	16
06.09.	R.C. dei Trasportati	16
06.10.	Danni da inquinamento.....	16
06.11.	Spese di custodia e parcheggio	16
06.12.	Dispositivi di sicurezza.....	16
06.13.	Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	17
06.14.	Rientro passeggeri.....	17
06.15.	Dissequestro del veicolo	17
06.16.	Perdita delle chiavi	17
06.17.	Impianti installati ed accessori fono/audio/visivi.....	17
06.18.	Veicoli speciali per portatori di handicap	17
06.19.	Veicoli della Polizia Municipale.....	17

06.20.	Tutela Giudiziaria e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza)	17
06.21.	Urto animali vaganti	18
06.22.	Urto veicoli non assicurati	18
06.23.	Soccorso stradale.....	18
07.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	18
07.01.	Obblighi in caso di sinistro.....	18
07.02.	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	18
08.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI ALTRI RISCHI AUTO.....	19
08.01.	Determinazione dell'ammontare del danno.....	19
08.02.	Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.....	19
08.03.	Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.....	19
08.04.	Obbligo di salvataggio e di conservazione.....	19
09.	NORME DIVERSE	20
09.01.	Clausola broker	20
09.02.	Produzione di informazioni sui sinistri	20
09.03.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti	21
10.	Veicoli da Assicurare RCA e ARD	21
11.	Massimali.....	21

01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Accessorio:	parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità del mezzo;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Attestazione dello Stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè Area broker & QZ Spa che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Conducente:	la persona fisica alla guida del veicolo.
Contraente:	i soggetti che stipulano l'assicurazione;
Degrado:	deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo;
Ebbrezza:	stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Legge:	la Legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche (D. Lgs 209/2005 e ss mm);
Periodo assicurativo:	termine con il quale si definisce l'anno assicurativo;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;

02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01. Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, salvo il caso di regolazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C...

02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore **24 del 30/06/2023**, con copertura dallo stessa dota anche se la **Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio entro i 60 giorni successivi.**

Ove il pagamento non avvenga nei 60 giorni successivi alla decorrenza della garanzia, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, per le quali comunque valgono gli stessi termini di mora.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione, rinnovo o proroga del servizio.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n. 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 gg di cui all'art 3 del Decreto citato e s.m.i;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agenzia di riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni costituisce adempimento ai fini del pagamento del premio nei confronti della società stessa;
- I termini per il pagamento del premio di cui ai primi due commi del presente articolo, si intendono aumentati di ulteriori gg 30 o del maggior termine previsto qualora il termine di sospensione previsto ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n. 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, risulti ancora operativo al compimento del sessantesimo giorno dalla data di effetto della polizza o da ciascuna scadenza di rata.

L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di

partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

La Società si impegna ad emettere, ai sensi dell'art. 127 D.lgs 209/2005, i certificati di assicurazione e a consegnarli entro la data di decorrenza della presente polizza, debitamente quietanzati con data pari alla data di effetto della polizza per la rata iniziale e con data pari alla data di effetto delle rate successive, anche se non è stato ancora corrisposto il relativo premio in funzione dei predetti termini di mora per il pagamento del premio.

02.03. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

02.04. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o al altro mezzo (telex, telefax, e-mail pec o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker e viceversa.

02.05. Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza decorre **dalle ore 24.00 del 30/06/2023 e scadrà alle ore 24.00 del 30/06/2025. Scadenza annuale al 30/06 di ogni anno.** In tale data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta. La contraente ha comunque diritto di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 6 alla scadenza di polizza alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso per consentire l'espletamento della procedura di selezione dei servizi assicurativi ai sensi del D.Lgs 50/2016.

02.06. Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione (variante tabellare 1, abrogazione)

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdetta la presente assicurazione ad ogni scadenza annuale, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

02.07. Contratto amministrato in forma di libro matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione o dalla distruzione degli stessi.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

- ✓ l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;
- ✓ il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 90° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

02.08. Risoluzione per Furto o rapina

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, del codice delle assicurazioni e ss. mm., in caso di furto, rapina, del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

02.09. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico della controparte

02.10. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

02.11. Obblighi della società sulla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

02.12. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

02.13. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

02.14. Trattamento dei dati

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

02.15. Clausola CONSIP

ASMIU si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'Aggiudicatario le sole prestazioni già eseguite.

03. ATTIVITÀ ASSICURATA

A.S.M.I.U. SRL società pubblica partecipata dal Comune di Massa svolge servizi di igiene urbana per il Comune di Massa. I servizi che l'ASMIU S.r.l. svolge, sulla base al Contratto di Servizio a favore del Comune di Massa, sono i seguenti:

- ✓ La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei rifiuti urbani (RU) mediante un circuito di raccolta su tutto il territorio del Comune, che preveda l'asportazione dei rifiuti dai vari contenitori e/o dal luogo pubblico ove sono depositati;
- ✓ La raccolta ed il trasporto al sito di recupero dei rifiuti in forma differenziata (RRDD) sia mediante un circuito di raccolta su tutto il territorio del Comune, che preveda l'asportazione dei rifiuti dai vari contenitori e/o dal luogo pubblico ove sono depositati, sia mediante la gestione di una piattaforma attrezzata ovvero con l'attivazione e la gestione di impianti di valorizzazione delle raccolte differenziate, attraverso apposite deleghe formali conferite dal Comune nei rapporti con i consorzi di filiera; a tale scopo il Comune conferisce all'Azienda delega espressa per i rapporti di filiera sia facenti capo a CONAI che a quelli che si costituiranno per la gestione dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche);
- ✓ La raccolta (anche tramite un servizio a domicilio da effettuarsi a livello stradale), il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti ivi compresi i RAEE.
- ✓ La raccolta ed il trasporto al sito di recupero o smaltimento dei rifiuti abusivamente scaricati sul territorio;
- ✓ La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali (Massa - Marina di Massa - Partaccia - Mercatino domenicale estivo dei Ronchi - Manifestazioni come da calendario predisposto dal Comune) e dei mercati coperti (Jare e Centro Città) nonché la pulizia e la disinfestazione/derattizzazione delle aree interessate;
- ✓ La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei materiali di risulta della potatura di piante e la pulizia di giardini, orti e siepi e la raccolta ed il trasporto dei rifiuti cimiteriali, attraverso il posizionamento di contenitori esterni ai cimiteri cittadini (Mirteto e Turano) ed a quelli delle frazioni montane;
- ✓ La pulizia, disinfestazione e derattizzazione delle aree di pertinenza dei contenitori per RSU e RRDD e le piccole manutenzioni e ripristini stradali collegati a tali servizi;
- ✓ Lo svuotamento dei cestini porta rifiuti delle strade pubbliche e delle aree pubbliche a verde attrezzato la cui manutenzione non sia stata affidata ad altri;
- ✓ Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per RSU e RRDD;
- ✓ La manutenzione e la riparazione dei contenitori per RSU e RRDD e dei cestini porta rifiuti, nonché delle attrezzature connesse;
- ✓ La pulizia e lo spazzamento, compresa la rimozione delle deiezioni, la disinfestazione e la derattizzazione delle strade, piazze e spazi pubblici e delle bocche di lupo, delle caditoie e dei pozzetti stradali afferenti all'attività di spazzamento stradale, nonché il ritiro dei rifiuti provenienti da tali operazioni ed il trasporto al sito di smaltimento oltre alle operazioni di pulizia;
- ✓ L'innaffiamento di strade, piazze ed aree pubbliche;
- ✓ Il servizio di disinfestazione e derattizzazione preventiva, ordinaria e di emergenza. nonché il monitoraggio contro l'ingresso e la proliferazione di animali indesiderati (zanzare; mosche; roditori; blattari; anfitteri; artropodi di interesse igienico-sanitario) su tutte le aree e gli immobili di proprietà comunale;
- ✓ Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carogne animali rinvenute su suolo pubblico;
- ✓ Raccolta, elaborazione e fornitura all'Amministrazione comunale delle informazioni necessarie ed utili per la redazione del bilancio ambientale.
- ✓ La raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e gli interventi di pulizia e riqualificazione su aree anche private su mandato del Comune, espletate le dovute procedure;

- ✓ La raccolta e trasporto dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani (RAU) e dei rifiuti assimilati agli urbani (RSAU), concorrendo con l'Amministrazione comunale alla definizione qualitativa e quantitativa prevista dalla normativa vigente per la classificazione di tali peculiari rifiuti;
- ✓ Il lavaggio e pulizia dei monumenti, delle fontane e delle pavimentazioni di pregio di uso pubblico non affidate precedentemente ad altri soggetti;
- ✓ Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali;
- ✓ Il taglio dell'erba e la manutenzione del verde su strade, piazze e parcheggi pubblici, compresi i parchi ed i giardini, le cui manutenzioni non siano già affidate a terzi, e le relative potature e trattamenti fitosanitari;
- ✓ La realizzazione di interventi finalizzati al ripristino delle condizioni ambientali ed igienico sanitarie in luoghi pubblici e/o di proprietà del Comune di Massa;
- ✓ L'esecuzione in danno delle ordinanze in materia di Igiene ambientale e di sanità pubblica;
- ✓ Progettazione, realizzazione e gestione di centri di trasferimento e/o di trasbordo dei rifiuti, compreso il trasporto agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento e la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di valorizzazione delle raccolte differenziate, compreso il trasporto di rifiuti e/o di residui di lavorazioni e trasformazioni dei rifiuti;
- ✓ Gestione della T.I.A., per conto del Comune, avvalendosi della collaborazione, rispetto alle operazioni di accertamento e riscossione anche coattiva, di Massa Servizi,
- ✓ Ogni altra attività deliberata di volta in volta dai competenti organi comunali, che entrerà a far parte di appositi separati contratti di servizio inerenti gli oggetti specifici delle prestazioni dedotte negli stessi, secondo il principio dell'affidamento cosiddetto "in house", per tutti i servizi rientranti a far parte dell'oggetto statutario dell'azienda;
- ✓ Ogni altro servizio straordinario disposto dal Sindaco del Comune, in occasione di particolari circostanze (fiere, sagre, manifestazioni e i mercati stagionali non compresi ai punti precedenti), di mutamenti della normativa, di avvenimenti di eccezionale importanza o nel caso di pubblica calamità;
- ✓ Collaborazione con l'Amministrazione comunale per la realizzazione e fornitura di servizi atti ad organizzare e gestire interventi di protezione civile nell'ambito del Comune di Massa.

Svolge inoltre servizi a privati e aziende

- ✓ A.S.M.I.U. è in grado di svolgere a favore di cittadini, enti e imprese, con la necessaria professionalità, una serie di servizi effettuati in regime di privativa sul territorio.
- ✓ Tali servizi, svolti a pagamento, su specifica richiesta dei singoli (cittadini, enti, aziende) o tramite convenzioni stipulate con aziende di produzione e commerciali, sono in linea di massima i seguenti:
- ✓ Raccolta e trasporto di Rifiuti solidi urbani, verde e rifiuti ingombranti;
- ✓ Spazzamento di aree industriali e commerciali;
- ✓ Trasporto acqua e innaffiamento di aree industriali e commerciali;
- ✓ Noleggio di contenitori di varie capacità e di vasche scarrabili;
- ✓ Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- ✓ Microraccolta di rifiuti speciali.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso ne eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Per l'assicurazione **R.C.A. e RISCHI ACCESSORI** saranno operanti le condizioni di assicurazione, depositate dalla Compagnia aggiudicataria a norma delle disposizioni di cui alla Legge 24/12/69 n° 990 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs 209/05 e ss.mm) . **Dette condizioni, che**

devono essere accluse all'offerta, devono, comunque, comprendere le condizioni accessorie di cui al presente capitolato, le quali avranno prevalenza in caso di discordanza con le condizioni di assicurazione riportate a stampa.

L'elenco dei veicoli che sono inseriti nella presente polizza libro matricola è allegato alla documentazione

04.01. Massimali RCA assicurati e Forma tariffaria.

Il massimale per ogni veicolo non potrà essere inferiore a:

- Ciclomotori, motocicli ed Autovetture € 25 milioni per danni a persone e cose;
- Autocarri, macchine operatrici e mezzi speciali: € 50 milioni, per danni a persone o cose
- Autobus/scuolabus € 50 milioni, per danni a persone o cose
- Ogni altra tipologia di mezzo € 25 milioni

Salvo maggior importi stabiliti dalla legge.

04.02. Contemporanea esclusione ed inclusione di Autovetture e/o Ciclomotori.

Relativamente alla classe di merito per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura o di un ciclomotore ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, di altri motocicli o di altro ciclomotore, per la nuova autovettura, per i nuovi motocicli o ciclomotore sarà utilizzata la classe di merito del veicolo uscente se quest'ultimo è in classe di bonus. In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.

04.03. Classe di rischio e attestati di rischio

Il calcolo del premio sarà effettuato sulla base della classe di rischio indicata nell'elenco veicoli di cui al punto 10 ovvero disponibili presso la banca dati nazionale-, salvo il diritto delle parti ad ottenere un conguaglio, attivo o passivo, al momento della regolazione successiva all'emissione degli attestati di rischio da parte della compagnia assicuratrice precedente

04.04. Danni ai Trasportati.

La presente assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle persone trasportate, con il proprietario del veicolo assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente.

04.05. Rinuncia alla rivalsa.

Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio dell'Ente, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario nei casi previsti dai seguenti punti A - B - C - D - E:

A) rinuncia alla rivalsa per veicoli usati da dipendenti e collaboratori

- L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/contraente del veicolo assicurato:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, ovvero con revisione scaduta.

B) rinuncia alla rivalsa per i trasportati su mezzi destinati a trasporto di cose

- L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.
- Rinuncia altresì alla rivalsa nei confronti del proprietario in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida di mezzo cui non sia stata effettuata la revisione obbligatoria

C) rinuncia alla rivalsa per guida con attestato di superamento degli esami di idoneità (foglio rosa)

- L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.

D) rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta

- L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

E) rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

- L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario nel caso in cui, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze psicotrope.

04.06. Attestazione dello stato di rischio.

In occasione di ciascuna scadenza annuale e della scadenza finale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio di ogni veicolo assicurato.

L'attestazione dovrà contenere:

- ✓ La forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
- ✓ la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, per ogni veicolo, per l'annualità successiva;
- ✓ il numero dei sinistri pagati o posti in riserva nel corso del periodo di osservazione considerato.

04.07. Precisazioni

Si considerano terzi anche gli Amministratori i Consiglieri, i Dirigenti ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dalla Contraente.

Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse e mobili installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese l'operazione di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.

La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero in aree non aperte al pubblico ovvero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i anni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'autorità competente e dal libretto di circolazione risulti che il mezzo è predisposto per il montaggio di attrezzature sgombraneve. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di Proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L'Assicurazione è operante quando:

- l'Indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di Indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente Polizza;
- la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;

- secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il Proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in Polizza circola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di Risarcimento a sua scelta nei confronti dell'assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.

04.08. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.e., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

04.09. Tariffa applicata nel corso di durata del contratto

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

04.10. Sostituzione dei veicoli

In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

04.11. Sospensione delle applicazioni

In caso di fermata del veicolo per periodi non inferiori a 30 giorni, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato in sede di regolazione; per la restituzione del contrassegno si ritiene sufficiente la trasmissione del contrassegno tagliato. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 gg dalla sospensione.

05. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ACCESSORI

05.01. Veicoli assicurati. Operatività della garanzia

Sono assicurati per le garanzie di cui alla presente sezione solo i veicoli per i quali sia riportato nell'allegato di cui al **punto 10 schema 1.** il valore mezzo, relativamente alle garanzie Incendio ed eventi speciali, Furto e rapine. La garanzia Kasko deve essere invece specificamente indicata per ogni veicolo per la quale venga specificamente richiesta.

Solo per quei veicoli per i quali siano rilasciate le garanzie furto, incendio o Kasco, saranno operanti anche le garanzie accessorie previste dalla presente sezione.

05.02. Oggetto dell'assicurazione.

1) INCENDIO ED EVENTI SPECIALI:

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dei capitali assicurati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di:

- ✓ incendio, intendendosi per tali i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- ✓ eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- ✓ eventi naturali, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;

2) FURTO E RAPINA:

a) L'impresa si impegna ad indennizzare l'Assicurato:

- i. dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo per l'esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo;
- ii. in caso di furto dei bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato medesimo o delle persone trasportate. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, oggetti aventi particolare valore artistico ed artigianale. La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo, che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e abbia i cristalli alzati. La garanzia è prestata fino a un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro;
- iii. delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:
 - tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
 - del fatto che l'Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
 - l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
 - il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

b) L'Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- i. furto tentato o consumato;
- ii. rapina ed estorsione
- iii. il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina;
- iv. rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo assicurato, con il limite di € 500,00, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia furto che ne determini la sua perdita totale;
- v. l'Assicuratore si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
 1. al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di responsabilità civile contratta con l'Assicuratore relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;

2. alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

c) L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- i. il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- ii. il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- iii. il viaggio ferroviario in prima classe per se e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente.

3) KASKO:

La garanzia è prestata per sinistri occorsi in conseguenza di collisione, urto e ribaltamento dovuti alla circolazione, compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché alle parti di ricambio. **La presente garanzia è prestata solo quando espressamente richiesta per ciascun mezzo**

05.03. Valore assicurato, adeguamento del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

06. Garanzie sempre operanti

06.01. Operatività delle garanzie

Le garanzie rilasciate nella presente sezione sono sempre operanti unitamente alla garanzia RCA

06.02. Rottura Cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura degli stessi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Tale garanzia è prestata senza applicazione di franchigie/scoperti. Per la riparazione/sostituzione potranno essere usate le strutture convenzionate suggerite dall'assicuratore.

06.03. Imbrattamento della tappezzeria

L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne dei veicoli assicurati, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1000,00 per evento. Il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione.

06.04. Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente.

06.05. Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato e/o contraente deve rispondere a norma di legge.

06.06. Rinuncia alla surroga

A parziale deroga dell'articolo 1916 del Codice Civile la società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La società inoltre in caso di sinistro la cui responsabilità sia imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone di cui il

contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso II caso di dolo ed a condizione che L'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesima

06.07. Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate anche con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la responsabilità civile auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e di danni ad alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

06.08. Ricorso Terzi da Incendio.

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di €. 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

06.09. R.C. dei Trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato con la presente polizza, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

06.10. Danni da inquinamento

Ad precisazione della copertura di responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale dal mezzo descritto in polizza, La presente garanzia vale anche per gli eventuali costi di bonifica, pulizia, ripristino.

06.11. Spese di custodia e parcheggio

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al Massimo di Euro 500,00 per sinistro

06.12. Dispositivi di sicurezza

1. Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- airbag
- pretensionatori cinture di sicurezza
- dispositivi antincendio

Del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro.

2. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

06.13. Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- a) impianto antifurto
- b) impianto di localizzazione satellitare del veicolo assicurato,

la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

06.14. Rientro passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengono effettuate con altri mezzi del Contraente.

06.15. Dissequestro del veicolo

1. La Società si impegna a indennizzare l'Ente i costi necessari per l'espletamento delle pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione fino alla concorrenza di € 1000 (per le spese di custodia vedi punto 06.06)

06.16. Perdita delle chiavi

L'impresa previa presentazione di idonea documentazione rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento sottrazione delle chiavi o distruzione dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 750,00 per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

06.17. Impianti installati ed accessori fono/audio/visivi

La garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non imitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono audio-visivi installati. S'intendono compresi in garanzia anche le marche e gli adesivi applicati ai veicoli.

06.18. Veicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle anche se effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

06.19. Veicoli della Polizia Municipale

La garanzia opera, limitatamente ai soli veicoli adibiti al servizio di Polizia Municipale, in conseguenza di danni da incendio o da danno accidentale o doloso, agli allestimenti esterni alla carrozzeria così come definiti dalle Leggi vigenti e riportati sulla carta di circolazione, fino ad un massimo indennizzo di Euro 2.000,00 per sinistro.

06.20. Tutela Giudiziaria e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza)

Si assicura fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per ogni sinistro, a favore del proprietario, del locatario di contratti leasing, del conducente, dei trasportati, per i seguenti casi, connessi a controversie originate dalla circolazione dei veicoli assicurati:

- Danni subiti per fatto illecito di terzi;
- Danni cagionati a terzi;
- Difesa penale per reato colposo o contravvenzione;
- Istanza di dissequestro del veicolo;
- Istanza di modifica del provvedimento della sospensione/ ritiro della patente;

La presente garanzia è rilasciata a secondo rischio, in caso di esistenza di polizza Tutela Legale con contraente l'Ente che preveda la specifica garanzia, in tal caso la presente copertura opererà in eccesso per quanto in essa prevista o in primo rischio ove fosse non operante sia pure parzialmente (DIC & DIL)

06.21. Urto animali vaganti

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (o da personale appartenente al Corpo forestale ovvero dalla Polizia Municipale). L'indennizzo viene corrisposto con il limite di 5.000,00 euro per ciascun sinistro e di euro 25.000 per anno assicurativo, nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

06.22. Urto veicoli non assicurati

La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia, anche municipale con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell'incidente, l'Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell'incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell'art 2054 c.c., con il limite di euro 5.000,00 per ciascun sinistro e di euro 25.000 per anno assicurativo nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile. La Società liquida l'indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal presente contratto.

06.23. Soccorso stradale (Variante tabellare 2, numero verde con presa in carico dell'assistenza)

In caso di incidente da circolazione, urto con animali vaganti, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, rottura o perdita dei dispositivi di avviamento, errato rifornimento, esaurimento carburante; in tal caso la società rimborserà all'contraente i costi sostenuti per il trasporto fino ad un massimo di € 1.500.

Ovvero chiamando il numero verde indicato, organizza a proprie spese il trasporto del veicolo presso un'officina/carrozzeria convenzionata o a scelta della contraente verso la sede dell'ente se distante meno di 100 km, senza limiti di costo.

07. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

07.01. Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio Provveditorato e Patrimonio ne è venuto a conoscenza con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

07.02. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del

rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

08. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI ALTRI RISCHI AUTO

08.01. Determinazione dell'ammontare del danno.

In caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso, delle parti del veicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori, al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero. In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

08.02. Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, che comunque si intenderà prestati decorsi 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

08.03. Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e valuta corrente.

08.04. Obbligo di salvataggio e di conservazione.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

09. NORME DIVERSE

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitesi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente

09.01. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker Area Broker & QZ S.p.A. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente al broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento sarà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker, pertanto si dà atto che esiste accordo di collaborazione con la compagnia /agenzia ed esso è, nel caso dell'agenzia, ratificato dalla mandante ai sensi dell'art 55 reg Ivas 05/2006.

Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell'appalto, tale compenso pari al 6,5% di qualsiasi premio imponibile relativamente al settore RCA e del 10% relativamente al settore ARD sarà costituito da una parte dell'aliquota provvisoria dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso non costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente.

A gli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

Il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

09.02. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- la data di accadimento dell'evento
- la data della denuncia
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) sinistro agli atti, senza seguito;
- b) sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari all'1 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300 euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministratore, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1.

09.03. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L. 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente _____.

Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogetio (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10. Veicoli da Assicurare RCA e ARD

Vedi file allegato

11. Massimali

Il massimale per ogni veicolo non potrà essere inferiore a:

- Ciclomotori, motocicli ed Autovetture € 25 milioni per danni a persone e cose;
- Autocarri, macchine operatrici e mezzi speciali: € 50 milioni, per danni a persone o cose
- Autobus/scuolabus € 50 milioni, per danni a persone o cose
- Ogni altra tipologia di mezzo € 25 milioni

Salvo maggior importi stabiliti dalla legge.

Fatto in Quattro originali a _____ il _____

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Elenco Mezzi:

N°	Targa / Telaio	Tipo veicolo	Marca Modello	Valore veicolo	Classe	Kasko
1	EP965XS	AUTOCARRO	IVECO ML ML 75E15/P	,00		NO
2	EZ990EJ	AUTOCARRO	IVECO IG190 IG190	,00		NO
3	EG157RV	AUTOVETTURA	OPEL CORSA 1.0 12V 3 PORTE CLUB (DAL 2011/01)	,00	04	NO
4	DY715GN	AUTOCARRO	ISUZU NLR85-DSA	,00		NO
5	GA899MH	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER EASY (DAL 2019/03)	,00	15	NO
6	DR808FN	AUTOCARRO	ISUZU D-MAX 3.0 TD CAT SINGLE CAB 4WD PICK-UP L EU	,00		NO
7	GA898MH	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER EASY (DAL 2019/03)	,00	12	NO
8	FG935YJ	AUTOCARRO	ISUZU N-EVOLUTION L35 E 3.0 TDI RG CABINATO ADAPTO	,00		NO
9	FG936YJ	AUTOCARRO	ISUZU N-EVOLUTION L35 E 3.0 TDI RG CABINATO ADAPTO	,00		NO
10	GA936MH	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER EASY (DAL 2019/03)	,00	12	NO
11	DT904NH	AUTOCARRO	IVECO MAGIRUS	,00		NO
12	FE894DB	AUTOCARRO	IVECO 2Y3C 2Y3C	,00		NO
13	EF977RK	AUTOCARRO	ISUZU NPR75-L5A	,00		NO
14	ZA709WC	AUTOCARRO	ISUZU K85	,00		NO
15	EG155RV	AUTOVETTURA	OPEL CORSA 1.2 5 PORTE CLUB (DAL 2011/01)	,00	03	NO
16	ET478NG	AUTOCARRO	IVECO 2Y3C IC09	35.360,00		NO
17	FP851GB	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER MAXXI	,00		NO
18	EW906SV	AUTOCARRO	NISSAN F241 ISD4R 5MTM2N	,00		NO
19	DR391EZ	AUTOCARRO	RENAULT V.I 44 ACA1 V.I 44 ACA1	,00		NO
20	EW907SV	AUTOCARRO	NISSAN CABSTAR 35.13 3.0 TDI PM-RG CAB.SL (DAL 200	,00		NO
21	EZ232CC	AUTOCARRO	NISSAN F241 ISD5R 6M4M1N	21.250,00		NO
22	81802398	MACCH. OPERATRICE	SENNEB0GEN	113.050,00		NO
23	FJ920PF	AUTOCARRO	PIAGGIO S90	,00		NO
24	CE910EW	AUTOCARRO	FIAT IVECO 150E 18	,00		NO
25	MS 229603	AUTOCARRO	IVECO DAILY 35S17 3.0HPT TDI PC CABINATO (DAL 2005	,00		NO
26	FP803GB	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 3ª SERIE PORTER	14.110,00		NO
27	FB927MF	AUTOCARRO	NISSAN F241	23.375,00		NO
28	FP804GB	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 3ª SERIE PORTER	14.110,00		NO
29	CA883WK	AUTOCARRO	NISSAN TL35	,00		NO
30	FP806GB	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER PORTER	14.110,00		NO
31	ZA022WD	AUTOCARRO	ISUZU K85	,00		NO
32	GB983WE	AUTOCARRO	IVECO MAGIRUS MAGIRIUS X	,00		NO

33	GA758WC	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 3ª SERIE OFFICINE CUCINI		,00	NO
34	BW354PY	AUTOCARRO	RENAULT MASTER T35 2.8 DTI PL-TA FURGONE (DAL 1998		,00	NO
35	FP805GB	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 3ª SERIE PORTER		14.110,00	NO
36	FB926MF	AUTOCARRO	NISSAN F241		23.375,00	NO
37	FB928MF	AUTOCARRO	NISSAN F241		23.375,00	NO
38	AEK972	MACCH. OPERATRICE	JOHNSTON CN400		76.500,00	NO
39	CA515WK	AUTOCARRO	IVECO 260E31 Y/PS 260E31 Y/PS		,00	NO
40	CA069GD	AUTOCARRO	SCANIA CVP114LB CVP114LB		,00	NO
41	AE448KM	AUTOCARRO	FIAT FIORINO 1.7 DIESEL FURGONE (DAL 1993/10)		,00	NO
42	AEV922	MACCH. OPERATRICE	BUCHER GUYER 5000		,00	NO
43	ADJ337	MACCH. OPERATRICE	SCS S4W1P		,00	NO
44	FB925MF	AUTOCARRO	NISSAN F241		23.375,00	NO
45	FB924MF	AUTOCARRO	NISSAN F 241		23.375,00	NO
46	AFA630	MACCH. OPERATRICE	JOHNSTON CN400		,00	NO
47	GF958DD	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER		,00	NO
48	GD059CG	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER		,00	NO
49	GB967WE	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER		,00	NO
50	GH239LL	AUTOCARRO	FIAT DOBLÒ 1.6 MJT 120CV S&S PC-TN CARGO TREKKING		,00	NO
51	GD072CG	AUTOCARRO	ISUZU N2R 75		48.450,00	NO
52	GD067CG	AUTOCARRO	ISUZU N2R 75Q		48.450,00	NO
53	GD068CG	AUTOCARRO	ISUZU N2R 75Q		48.450,00	NO
54	GD069CG	AUTOCARRO	ISUZU N2R 75Q		48.450,00	NO
55	GD070CG	AUTOCARRO	ISUZU N2R 75Q		48.450,00	NO
56	GD071CG	AUTOCARRO	ISUZU N2R 75Q		48.450,00	NO
57	GD075CG	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER		17.425,00	NO
58	GD076CG	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER		17.425,00	NO
59	GD074CG	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER		17.425,00	NO
60	GD041CG	AUTOCARRO	TRUCK		72.250,00	NO
61	GD037CG	AUTOCARRO	TRUCKS X		72.250,00	NO
62	GD039CG	AUTOCARRO	TRUCK		72.250,00	NO
63	GD036CG	AUTOCARRO	TRUCK X		42.500,00	NO
64	GD038CG	AUTOCARRO	TRUCKS X		72.250,00	NO
65	GD040CG	AUTOCARRO	TRUCK		42.500,00	NO
66	FZ932AJ	AUTOCARRO	IVECO MAGIRUS 2Y3C		127.500,00	NO
67	GF908WG	AUTOCARRO	ISUZU		42.548,45	NO
68	X4KP94	CICLOMOTORE	BENELLI BENELLI BENELLI	14	,00	NO
69	X4KP95	CICLOMOTORE	BENELLI BENELLI BENELLI	14	,00	NO

70	EG159RV	AUTOCARRO	OPEL CORSA 1.0 12V 3 PORTE VAN (DAL 2011/05)		,00	NO
71	GK177JC	AUTOCARRO	DR T8 T8		,00	NO

Per i sinistri vedi statistiche allegate e risultanze SIC.

Offerta tecnica

VAR	Calusola	Variante	Punti	Selezione
1	Disdetta annuale	Nessuna variazione	0	
		Rinuncia alla facoltà di disdetta annuale	5	
2	Assistenza attraverso numero verde	Nessuna variazione	0	
		Assistenza e recupero con numero verde	5	

4 Varianti libere, indicare se peggiorative o migliorative

N°	Variante	Migliorativa	Peggiorativa
1			
2			
3			
4			

Denominazione sociale offerente :

Sede Legale :

Firma e qualifica :

Data :



